
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo, individuazione del foro del convenuto: rileva la sede della società al momento dell'insorgenza del rapporto o dell'introduzione della lite?

Va confermato che quando viene dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio, ai fini dell'individuazione del foro del convenuto, ed in particolare del foro della sede di una persona giuridica, il fatto che la sede stessa fosse in un determinato luogo al momento dell'insorgenza del rapporto dedotto in giudizio è irrilevante, assumendo rilievo esclusivamente, ai sensi dell'[art. 5 c.p.c.](#), la sede del momento di introduzione della lite. Ciò posto, va ribadito che a norma dell'[art. 643 c.p.c.](#) è la notifica del decreto a segnare la pendenza della lite.

Tribunale di Milano, sezione settima, sentenza del 19.11.2015, n. 13063

...omissis...

La presente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009.

xxxxxxx proposto opposizione eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, rappresentando di avere sede legale in San Giuliano Milanese (che ricade nel circondario del Tribunale di Lodi);

non è noto (in atti non c'è alcuna visura camerale xxxx.: si noti che nell'indice del ricorso per decreto ingiuntivo essa è indicata come prodotta sub doc. 21, ma il fascicolo del monitorio che l'opposta ha prodotto contiene, sub doc. 21, la visura camerale de xxxxxx ossia dell'opposta medesima e non xxxxxx quando sia avvenuta la variazione della sede legale xxxxxxxx

è pacifico che quando viene dedotto in giudizio un rapporto obbligatorio, ai fini dell'individuazione del foro del convenuto ed in particolare del foro della sede di una persona giuridica, il fatto che la sede stessa fosse in un determinato luogo al momento dell'insorgenza del rapporto dedotto in giudizio è irrilevante, assumendo rilievo esclusivamente, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., la sede del momento di introduzione della lite (cfr. Cass. Civ. n. 453/2007), e poichè a norma dell'art. 643 c.p.c. è la notifica del decreto a segnare la pendenza della lite e questa notifica, come si è detto, è avvenuta in San Giuliano Milanese perchè xxxx aveva in quel momento ivi la sede legale, il foro del convenuto ex art. 19 c.p.c. era da individuare nel tribunale di Lodi;

quanto al luogo in cui doveva essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio, trattandosi dell'obbligazione di pagamento, l'incompetenza del Tribunale di Milano è palese xxxxxxxx ha, parimenti, sede legale nel circondario del Tribunale di Lodi;

quanto al forum contractus: gli ordini cui è seguita l'esecuzione delle varie prestazioni di trasporto secondo l'attrice in senso sostanziale si sono perfezionati telefonicamente in Milano giacchè, ivi trovandosi la sede legale della opponente, ivi quest'ultima avrebbe avuto notizia dell'accettazione da parte della opposta della propria proposta contrattuale, ma emerge dagli atti che la opponente abbia sempre avuto la sede amministrativa in San Giuliano Milanese (la stessa opposta riferisce in atti che ivi - non a Milano presso la sede legale - si recava per richiedere il pagamento delle proprie prestazioni: pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta: a richiedere il pagamento non ci si reca certamente in un "magazzino", dove non si troverebbe nessuno tenuto o autorizzato ad eseguirlo, ma presso la sede legale o quella operativa) e pertanto è logico inferire, sino a prova contraria che l'opposta non ha neppure offerto, che da questi uffici operativi siano stati intrattenuti i rapporti telefonici per la conclusione degli ordini;

in conclusione la preliminare eccezione di incompetenza territoriale dell'opponente deve essere accolta, risultando effettivamente competente il Tribunale di Lodi;

parrebbe che la opponente abbia mutato denominazione e sede legale ritrasferendola a Milano: ciò non priva di fondatezza in questa sede l'eccezione di incompetenza, a norma del già richiamato art. 5 c.p.c.;

dato il comportamento processuale dell'opponente ed i reiterati parziali pagamenti, che lasciano pochi dubbi peraltro sulla sussistenza del credito (con la sola eccezione del rimborso iva), le spese del giudizio devono trovare fra le parti compensazione.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Lodi; revoca il decreto ingiuntivo opposto; spese fra le parti compensate.